

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

GARANTE PER LA DISABILITA'

REGOLAMENTO

Adde per Mr
Giuseppe Corrado

Proff. P. P. P.
Proff. P. P. P.
Proff. P. P. P.

INDICE

- ART. 1** ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LA DISABILITA' - FINALITA'
- ART. 2** CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINATARI
- ART. 3** AMBITO DI AZIONE DEL GARANTE
- ART. 4** NOMINA E REQUISITI
- ART. 5** INCOMPATIBILITA'
- ART. 6** DURATA
- ART. 7** TRATTAMENTO ECONOMICO
- ART. 8** STRUTTURA OPERATIVA
- ART. 9** FUNZIONI
- ART. 10** RACCORDO FRA ORGANI E UFFICI
- ART. 11** ASCOLTO, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E TUTELA DELLE PERSONE
CON DISABILITA'
- ART. 12** ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE
- ART. 13** ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
- ART. 14** TRASPARENZA, PRIVACY E TUTELA DEI DATI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LA DISABILITA' - FINALITA'

1.1. Presso il Comune di Caivano (d'ora in poi denominato Comune) è istituito il "Garante della Persona Disabile" (d'ora in poi denominato Garante) con lo scopo di rafforzare l'osservatorio permanente sui problemi legati alla disabilità e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale.

1.2. Con l'istituzione del Garante sono, in particolare, perseguiti i seguenti fini:

- a) promuovere la piena realizzazione dei diritti (alla salute, alla formazione, al lavoro, all'istruzione, alla cultura alla pratica sportiva) delle persone con disabilità nonché l'integrazione e l'inclusione delle stesse;
- b) recepire le istanze dei portatori di handicap e degli altri soggetti di cui al successivo art.2;
- c) supportare e stimolare l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

ART. 2

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINATARI

- 2.1. Il Garante è un organo unipersonale che opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale;
- 2.2. L'incarico ha carattere "onorario" e quindi svolto a titolo gratuito.
- 2.3. Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne consegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivo delle medesime.
- 2.4. Per il raggiungimento delle predette finalità il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente Disciplinare ed ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.
- 2.5. Ai fini del presente disciplinare sono da intendersi persone con disabilità tutti coloro che risiedono, hanno stabile dimora, o sono domiciliati anche temporaneamente nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità la cui condizione di disabilità sia accertata ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine.

 3

ART. 3

AMBITO DI AZIONE DEL GARANTE

3.1. Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali; degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; dei Consorzi e società cui il Comune di Caivano, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

3.2. Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

3.3. Possono rivolgersi al Garante:

- a) tutti coloro che versano in condizioni di disabilità, come definita al comma 5 del precedente art. 2;
- b) i familiari entro il quarto grado di parentela, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto a);
- c) le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

ART. 4

NOMINA E REQUISITI

4.1. Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui punti 2,3,4 dell'art. 23 dello Statuto del Comune e dell'art. 57 del Regolamento Comunale.

4.2. È scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale.

4.3. È eleggibile a ruolo di Garante chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di istruzione superiore di secondo grado;
- b) curriculum dal quale si evince la comprovata competenza ed esperienza documentata, almeno triennale, nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;

4.4. A cura del Competente Settore (Politiche Sociali) viene redatto apposito avviso



4



contenente i requisiti, il termine di presentazione e l'invito a presentare la propria candidatura per l'elezione del Garante. All'avviso viene data adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Dopo l'istruttoria del Settore Comunale competente delle candidature presentate, le stesse vengono sottoposte al Consiglio Comunale per l'elezione.

ART. 5

INCOMPATIBILITA'

5.1. Si applicano al Garante le stesse cause di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale. La carica, inoltre, di Garante è incompatibile con qualsiasi attività che nei fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l'autonomia, l'indipendenza e l'efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'ufficio o che a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto d'interesse.

A tal fine non può ricoprire durante la durata dell'incarico il ruolo di:

a) consigliere Parlamentare, Regionale, Provinciale, Comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;

b) componente di organismi esecutivi Nazionali, Regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;

5.2. Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinano conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina.

5.3. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2020, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

5.4. La sopravvivenza nel corso dell'incarico di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, determina la decadenza del Garante dalla carica. Entro 30 giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza, l'ufficio Comunale competente comunica tale circostanza al Garante, il quale, nei successivi 15 giorni può presentare osservazioni e memorie. Il Consiglio Comunale delibera sulla decadenza nella prima adunanza utile.

5.5. Le dimissioni dell'ufficio di Garante, indirizzate al Presidente del Consiglio, sono efficaci dal momento in cui sono assunte al Protocollo Generale del Comune.

ART. 6

DURATA

6.1. L'incarico dura tre anni è rinnovabile una sola volta.



6.2. Il Consiglio Comunale può rimuovere il Garante dall'incarico qualora questi ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente disciplinare o non adempia come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

ART. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO

7.1. Il Garante opera a titolo volontario e a titolo gratuito con mezzi propri e non percepisce alcuna indennità o compenso, ma può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate nel limite massimo da determinarsi con delibera di Giunta Comunale.

7.2. Il Garante, può, inoltre essere autorizzato dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore Politiche Sociali, previa disponibilità economica dell'Ente, a partecipare a corsi o convegni, al fine di perfezionare e aggiornare la formazione in materia di disabilità.

ART. 8

STRUTTURA OPERATIVA

8.1 Per lo svolgimento di compiti e funzioni di cui al presente disciplinare il Garante svolgerà la sua opera negli uffici del Settore Politiche Sociali nell'ambito dell'organizzazione strutturale dell'Ente, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

8.2 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale, lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

ART. 9

FUNZIONI

9.1. Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di Settore inerente i diritti delle persone disabili a livello Regionale, Nazionale, Comunitario ed Internazionale con particolare riferimento a:

- a) Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4 e 38;
- b) Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18;

6 

d) Legge della Regione Campania del 7 agosto 2017, n. 25.

ART. 10

RACCORDO FRA ORGANI E UFFICI

10.1. Il Garante svolge la funzione di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli uffici amministrativi.

10.2. A tal fine, il Garante partecipa con diritto di parola alla Commissione Comunale per l'integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, alle sedute di Consiglio Comunale allorquando si discutono punti e/o materia relative ai disabili.

10.3. Al fine di informare sul livello di inclusione delle persone con disabilità realizzato nel territorio comunale e sulle problematiche rilevate, il Garante:

- Relazona entro il 28 febbraio di ogni anno alla Commissione competente in materia e agli organi politici dell'Ente (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) sull'attività svolta durante l'anno precedente. Tale relazione verrà discussa e approvata in Consiglio Comunale.

ART. 11

ASCOLTO - INFORMAZIONE - ORIENTAMENTO E TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

11.1. Il Garante agevola i rapporti fra cittadinanza, Uffici e Organi dell'Amministrazione, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento alle problematiche di competenza.


11.2. Il Garante ascolta e raccoglie le istanze delle persone di cui all'art. 3 comma 3 relative a disfunzioni o anomalie nei servizi offerti, o a episodi discriminatori basati sulla disabilità avvenuti nel territorio comunale.

11.3. Qualora le problematiche rilevate siano connesse all'attività dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, il Garante inoltra le richieste agli uffici competenti affinché provvedano, ove tecnicamente possibile, a:

a) eliminare disfunzioni, ritardi, irregolarità, negligenze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, che direttamente o indirettamente causino discriminazioni o atti lesivi delle persone con disabilità;

b) rimuovere, ove possibile, le barriere architettoniche o qualunque altro ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità;

11.4. Il Garante, segnala inoltre, la problematica alla Commissione Comunale competente e alla Responsabile del Settore, per l'integrazione delle persone in situazione di handicap e



delle loro famiglie, affinché l'Amministrazione tenga conto delle istanze delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano nella programmazione, nella progettazione e nell'attuazione delle politiche comunali sulla disabilità.

11.5. Il Garante tiene aggiornato l'utente sull'andamento del procedimento per l'eliminazione di discriminazioni, barriere architettoniche o comunque degli atti lesivi dei diritti delle persone disabili e comunica tempestivamente il risultato dell'azione di accesso.

11.06. Il Garante informa i soggetti che hanno subito discriminazioni dirette o indirette determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, sulle normative vigenti in materia di disabilità e di tutela della persona disabile, indirizzandoli, se necessario, verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio anche per interessi collettivi per ottenere apposito provvedimento giudiziario di rimozione della misura discriminatoria o limitativo (barriera architettonica) che determini una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico o a mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità.

11.7. Qualora la segnalazione di discriminazione o altro atto lesivo dei diritti delle persone con disabilità riguardi il comportamento di soggetti di cui all'art. 3 comma 2 (imprese private o soggetti pubblici differenti da quelli di cui all'art 3 comma 1), il Garante svolge funzioni di informazione degli interessati e di segnalazione e impulso nei confronti dei suddetti soggetti.

ART. 12

ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE

12.1. Il Garante collabora con l'Amministrazione al fine di permettere alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie. Per questo il Garante:

- a) rivolge, ai responsabili degli enti di cui all'art. 3 comma 1 e 2 raccomandazioni e suggerimenti al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;
- b) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e alla elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità del Comune di Caivano;
- c) propone al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali, in accordo con la Commissione Comunale per l'integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, la sottoscrizione di protocolli di intesa o di accordi o la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini per migliorare le condizioni delle persone con disabilità, come pure la costituzione di tavoli tecnici con uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o

altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da attività di competenza, per la risoluzione di problematiche rilevate.

12.2. Inoltre il Garante :

- a) vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, richiedendo l'eliminazione di quelle esistenti;
- b) segnala, ai Dirigenti e ai servizi comunali competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, e 7 dell'articolo 24 della Legge 104/1992, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, nel caso di barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico o a mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità, segnala il rischio di incorrere nelle situazioni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1 Marzo 2006, n.67
- c) collabora, nei limiti delle proprie competenze, con gli uffici comunali competenti, alla stesura del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) e del Piano dell'Accessibilità Urbana (PAU);
- d) collabora, sentita la Commissione Comunale per l'integrazione delle persone in situazioni di handicap e delle loro famiglie, con gli uffici comunali competenti, alla conclusione di protocolli d'intesa ed operatori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per migliorare il livello di accessibilità e di vivibilità della città per le persone con disabilità.

ART. 13

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

13.1. Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:

- a) accedere agli Uffici e Servizi del Comune e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale, nonché intellettuale-relazionale.
- b) richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi di cui al precedente punto a), notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati sensibili; gli uffici interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro 20 giorni

 9

dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare;

c) controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, discriminazione, violenza e abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, informando la Commissione comunale competente e l'assessorato di riferimento.

ART. 14


TRASPARENZA, PRIVACY E TUTELA DEI DATI

13.1. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. La relazione annuale è pubblica in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.

13.2. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.


13.3. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016 e s.s. m.m i.i. nonché di tutta la normativa di privacy e tutela dei dati sensibili.

Piero Polca



Giuseppe Mura

Giuseppe Grande



VERBALE N° 17 DEL 27/05/2021 PROT. 15562

Si è riunita la IV Commissione Consiliare in prima convocazione alle ore 14:30 e in seconda convocazione alle ore 15:30.

Rilevato il numero dei presenti, il Presidente dichiara la seduta valida e aperta.


Si passa al primo punto dell'O.d.g.: regolamento garante per la disabilità. Il Presidente legge il regolamento finale, emendato già in precedenza dai Commissari, ed è stato votato e sottoscritto all'unanimità.

Alla Commissione risultano presenti il Dirigente delle Politiche Sociali Dot.ssa Carmen Ponticelli, il Capogruppo del partito Noi Compari Domenico Falco ed il Capogruppo del partito Forza Italia Gaetano Ponticelli.

Si conclude la riunione consiliare alle ore 17:00

È verbale.

Pietro Falco
per
Domenico Falco
Gaetano Ponticelli
Domenico Falco
Domenico Falco
Domenico Falco



COMUNE DI CAIVANO

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Al Presidente

Arch. Emione Francesco

e p.c

Al Sindaco

Segretario Generale

- SEDE-

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO GARANTE PER LA DISABILITA'.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali

Visto il Verbale della IV Commissione Consiliare dell'Ente prot.n.30606/2021 del 4/11/2021;
Considerato che i dovuti adempimenti previsti dall'art.51 comma 4 dello Statuto Comunale;

Rilevato che:

- Il Regolamento Garante per la Disabilità risulta composto da n. 14 articoli;
- Che tutti gli articoli che compongono il "Regolamento Garante per la Disabilità" appaiono in linea con le norme vigenti in materia.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto sopra evidenziato

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta dello Schema di "Regolamento Garante per la Disabilità" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale



La Responsabile del Settore Politiche Sociali

Dot.ssa Carmela Ponticelli

COMUNE DI CAIVANO
PROTOCOLLO
Protocollo N.0033486/2021 del 03/12/2021

COMPTON ELECTRONIC

COMPTON ELECTRONIC



COMUNE DI CAIVANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE POLITICHE SOCIALI

COMUNICAZIONE

“REGOLAMENTO GARANTE PER LA DISABILITÀ”

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali, comunica che ai sensi dell'art. 51 comma 4 dello Statuto Comunale è depositato presso gli uffici del Settore pertinente copia del regolamento, avente ad oggetto: ***“Regolamento Garante per la Disabilità”***.

Caivano, 8.11.2021



La Responsabile del Settore Politiche Sociali

Dott.ssa Carmela Ponticelli





COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 10/02/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di Febbraio alle ore 20:11, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo Viviani Parco Verde, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Arch. Francesco Emione il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Carmine Testa.

Intervengono i Signori:

Falco Vincenzo	Sindaco	P	
----------------	---------	---	--

	Nome				Nome		
1	SIRICO ANGELA	P		13	ALIBRICO GIOVANBATTISTA	P	
2	FALCO MARCANTONIO	P		14	DEL GAUDIO RAFFAELE	P	
3	PAOLELLA MARIA	P		15	FALCO PIETRO	P	
4	DE LUCIA ANTONIO	P		16	ANGELINO ANTONIO	P	
5	EMIONE FRANCESCO	P		17	PINTO ENZO	P	
6	FALCO MARIA	P		18	GRANDE IMMA	P	
7	PALMIERO GIOVANNA	P		19	RUSSO GIUSEPPE	P	
8	PERROTTA ANTONIO	P		20	RUSSO ORSELLA	P	
9	GIULIANO FRANCESCO	P		21	PADRICELLI LUIGI	P	
10	FALCO DOMENICO	P		22	MONFRECOLA ANTONIETTA	P	
11	LIONELLI GAETANO	P		23	PONTICELLI GAETANO	P	
12	PONTICELLI GIUSEPPE	P		24	MELLONE GIUSEPPE	P	

PRESENTI: 24 + Sindaco ASSENTI: 0

Il Consigliere Giuseppe Ponticelli è collegato in streaming.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA
DIVERSAMENTE ABILE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 Dicembre 2006, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;
- Ai sensi della citata Convenzione gli Stati adottano tutte le misure normative idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità; ma soprattutto ad astenersi all'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- L'Unione Europea da tempo ritiene che l'approccio sociale alla disabilità deve mirare ad ottenere la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze;
- La Direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione sia diretta sia indiretta in materia di occupazione e condizioni di lavoro (art. 2); essa prevede l'obbligo del datore di lavoro di fornire le soluzioni ragionevoli attraverso cui le persone con disabilità possono essere messe in condizioni di accedere al pari degli altri al mondo del lavoro;
- La nostra Carta Costituzionale impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli in ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

Considerato altresì che:

- La normativa nazionale, con la Legge 104 del 1992, ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità e ha posto l'Italia tra i paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità;
- La legge 328 del 2000 all'art. 6, comma 2 lettera E) prevede una specifica funzione, in campo ai Comuni, di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini;
- La legge 67 del 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni dirette e indirette poste in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità;

- La legge della Regione Campania n.25 del 7 Agosto 2017 prevede la “Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità”;
- Lo Statuto cittadino, art. 2, lett. H), espressamente prevede “sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate”;

Rilevato che:

- Un approccio integrato è necessario al fine di intervenire nei casi di discriminazione multipla, come per esempio, donna con disabilità, minore con disabilità, persona indigente con disabilità e, che, pertanto vi è la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi alla promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Allo stesso modo occorre tenere presente la dimensione multipla dell’accessibilità, che non riguarda soltanto l’ambiente fisico, ma anche quello sociale, economico e culturale, la salute, l’istruzione, l’informazione e la comunicazione;
- Gli interventi normativi sopra indicati presentano problemi applicativi che concretizzano ostacoli, anche in maniera involontaria, tra la persona disabile e la fruizione concreta del diritto o servizio previsto in normativa;
- Le procedure degli enti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili possono presentare discrasie che pur, nella correttezza formale delle procedure, finiscono per penalizzare la persona;
- Risulta necessario un maggior raccordo degli enti coinvolti nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone diversamente abili e una maggiore collaborazione istituzionale al fine di aumentare il livello di tutela delle persone disabili;
- L’effetto finale del complesso costruito in questi ultimi anni nel nostro Paese deve essere quello della piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Ravvisata la necessità ed opportunità di procedere all’istituzione, nel Comune di Caivano, della figura del Garante per i Diritti della Persona Diversamente Abile e, nel contempo, approvare il relativo Regolamento;

Visto l’art.51 del vigente Statuto Comunale, che disciplina il procedimento di approvazione dei regolamenti di competenza consiliare;

Visto l’allegato schema di Regolamento per l’istituzione del Garante per la disabilità composto di n. 14 (quattordici) articoli;

Visto il verbale n.17 del 27/05/2021 prot. n. 15562 della IV Commissione Consiliare allegata al presente dispositivo per formarne parte integrale e sostanziale;

Visto la pubblicazione del Regolamento sulla home page del Comune di Caivano, per 15 giorni, ai sensi dell’art.51 comma 4 dello Statuto Comunale;

Tenuto conto che non sono pervenute osservazioni in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Sociale con nota prot. n. 33486 del 03/12/2021;

Ritenuto necessario approvare l'allegato schema di Regolamento composto da n.14 (quattordici) articoli che forma parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che, l'adozione del presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Carmela Ponticelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta come sopra articolata;

Visto il parere del Responsabile del Settore Politiche Sociali circa la regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'art. 49 comma 1 della L.n.276 del 18/08/2000;

A seguito della discussione così come riportata nell'allegato 1;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, la sua estesa proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata;
2. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento, avente ad oggetto "Regolamento Garante per la Disabilità" composto da n.14 (quattordici) articoli che forma parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
3. **DI ISTITUIRE** nel Comune di Caivano il "**GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE**";
4. **DI PUBBLICARE** l'allegato Regolamento sul sito Web di questo Comune ed all'Albo Pretorio online.

A seguito di distinta e separata votazione resa in forma palese

5. **DI DICHIARARE**, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lsg. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Arch. Francesco Emione

IL Segretario Generale
Dott. Carmine Testa

(atto sottoscritto digitalmente)